



**COMUNE
DI
LISCATE**
Città
Metropolitana di
Milano

Largo Europa, 2 – 20060 LISCATE(MI)
Tel. 02/95.05.15.1 – Fax 02/95.35.02.00
E-mail: segreteria.liscate@unioneaddamartesana.it
Pec: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it
Cod.Fisc. 83503450153 – Part.I.V.A. 06724920159

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI
AFFIDAMENTO PRESCELTA
(EX D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N. 201)**

SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE LISCATE



**COMUNE
DI
LISCATE**
Città
Metropolitana di
Milano

Largo Europa, 2 – 20060 LISCATE(MI)
Tel. 02/95.05.15.1 – Fax 02/95.35.02.00
E-mail: segreteria.liscate@unioneaddamartesana.it
Pec: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it
Cod.Fisc. 83503450153 – Part.I.V.A. 06724920159

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Concessione del servizio di GESTIONE Centro sportivo comunale Liscate
Ente affidante	Comune di Liscate
Tipo di affidamento	Concessione servizio pubblico
Modalità di affidamento	Procedura ad evidenza pubblica
Durata del contratto	Anni UNO– settembre 2023- agosto 2024
Specificazione	Relazione nuovo affidamento del servizio ex D.Lgs. 201/2022 art. 14
Territorio interessato dal servizio	Territorio del Comune di Liscate

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Saita Valeria
Ente di riferimento	Comune di Liscate
Area	Affari Generali
Telefono	02/95.05.15.1
E-mail	segreteria.liscate@unioneaddamartesana.it
Data di redazione	14 luglio 2023



**COMUNE
DI
LISCATE**
Città
Metropolitana di
Milano

Largo Europa, 2 – 20060 LISCATE(MI)
Tel. 02/95.05.15.1 – Fax 02/95.35.02.00
E-mail: segreteria.liscate@unioneaddamartesana.it
Pec: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it
Cod.Fisc. 83503450153 – Part.I.V.A. 06724920159

SEZIONE A – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente Relazione viene elaborata per illustrare i motivi delle decisioni dell'Amministrazione Comunale in merito alla gestione del centro sportivo comunale.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale la gestione di impianti sportivi assume i caratteri tipici di un servizio pubblico. La nozione di servizio pubblico è omologa a quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, perché perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato. La dottrina è giunta ad individuare gli indici di riconoscimento della pubblicità del servizio, identificandoli nella coesistenza di alcuni presupposti, quali:

- l'attività deve consistere in una prestazione;
- per la gestione del servizio deve esistere un'organizzazione stabile con un controllo pubblico che assicuri un livello minimo di erogazione;
- l'attività deve essere diretta ad una generalità di cittadini e presentare il carattere dell'universalità (il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che ne facciano richiesta a prescindere dal loro status).

Nel caso della gestione di impianti sportivi comunali trattasi di un servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, dove l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini ma anche per la vitalità sociale della comunità (es. culturale, di sviluppo, turistico, di immagine del territorio, ecc..) (Consiglio di Stato, sez. V, sentenze 28 gennaio 2021, n. 858 e 18 agosto 2021, n. 5915).

Con riferimento poi alla "natura" del bene, gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826 del c.c., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.

Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. Il servizio ha rilevanza economica quando da quella attività, chi la gestisce, ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi (la contribuzione a copertura dei costi è indice di rilevanza economica ponendo il servizio in una situazione di appetibilità per gli operatori). Inoltre, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia del servizio, ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini.

Al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo (il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione).

Nel caso specifico la redditività di un impianto sportivo deve essere valutata caso per caso, con riferimento ad elementi quali, costi e modalità di gestione, tariffe per l'utenza (libere o imposte), quote sociali, attività praticate, oneri manutentivi, attività accessorie, obiettivi della gestione sociale, e sulla base di un realistico piano finanziario.

Basandosi, sulla fondamentale distinzione fra impianti sportivi con o senza rilevanza economica, la



successiva giurisprudenza ha individuato diversi modelli alternativi di gestione

- la gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale “concessione di servizi”;
- la gestione degli impianti privi di rilevanza economica, qualificabile quale “appalto di servizi”

Il quadro normativo sopra delineato è stato recentemente novellato dal D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, il quale all’art. 6 ha previsto che *L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. 2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. 3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*

La normativa di riferimento (dlgs 50/2016) è stata recentemente superata con l’entrata in vigore del nuovo codice dei Contratti di cui al decreto legislativo 36/2023

Sul punto è inoltre intervenuta una importante riforma. Il recente D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha, infatti, introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici.

Si evidenziano in particolare i seguenti articoli

- **Part 3** secondo cui I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. L’istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni. 3. Nell’organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell’utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.

- **Part 10** secondo cui Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. 4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.

- **Part 14** secondo cui l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell’interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all’organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità



**COMUNE
DI
LISCATE**
Città
Metropolitana di
Milano

Largo Europa, 2 – 20060 LISCATE(MI)
Tel. 02/95.05.15.1 – Fax 02/95.35.02.00
E-mail: segreteria.liscate@unioneaddamartesana.it
Pec: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it
Cod.Fisc. 83503450153 – Part.I.V.A. 06724920159

previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

• **l'art 14 comma 3** secondo cui ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché' dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. l'ente pubblico, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, deve redigere una apposita relazione per verificare l'esistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma di affidamento prescelta, illustrare quali sono gli obblighi di servizio pubblico ed effettuare la valutazione per la scelta della modalità di gestione, tenendo conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, dei risultati attesi dall'affidamento anche rispetto alla gestione precedente, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti previsti



**COMUNE
DI
LISCATE**
Città
Metropolitana di
Milano

Largo Europa, 2 – 20060 LISCATE(MI)
Tel. 02/95.05.15.1 – Fax 02/95.35.02.00
E-mail: segreteria.liscate@unioneaddamartesana.it
Pec: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it
Cod.Fisc. 83503450153 – Part.I.V.A. 06724920159

SEZIONE B - OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Obblighi di servizio pubblico e universale

Il «servizio pubblico» può essere definito come un'attività di interesse generale di cui l'ente pubblico è titolare e che può gestire direttamente o indirettamente tramite un soggetto privato.

Il servizio è definito «universale» quando viene messo a disposizione di tutti gli utenti ad un livello qualitativo determinato e ad un prezzo accessibile, a prescindere dalla posizione geografica degli utenti.

Il diritto comunitario considera il servizio universale come “l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza” (cfr. direttiva 2002/22/CE)

Nella scelta delle modalità di gestione del servizio, affinché il servizio sia universale bisogna garantire che sia accessibile e fruibile da tutti gli utenti, ad un livello qualitativo minimo predeterminato.

In sostanza, quando si parla di «servizio pubblico» l'attenzione è rivolta all'ente pubblico che deve esercitare un'attività di interesse generale (direttamente o indirettamente tramite concessione ad un'impresa), mentre quando si parla di «servizio universale» l'attenzione si sposta agli utenti del servizio e, più precisamente, alle condizioni di accessibilità, fruibilità e qualità del servizio.

La ragione degli obblighi di servizio pubblico consiste nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, così che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e nell'intero territorio di riferimento (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente da circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità), oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

I servizi di interesse economico generale sono dunque servizi, forniti dietro remunerazione o meno, finalizzati all'assolvimento di una missione di interesse generale fatta propria dall'autorità pubblica, e per tale ragione sono assoggettati ad un particolare regime dato dagli “obblighi di servizio pubblico” (Commissione Europea, I servizi di interesse generale in Europa [COM (96) 443]).

Quindi gli “obblighi di servizio pubblico” definiscono i requisiti specifici del servizio, imposti dall'autorità pubblica al fornitore del servizio stesso, per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico e generale.

Alla luce di quanto sopra l'erogazione del servizio dovrà essere ispirata ai principi di seguito elencati

Eguaglianza: L'erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di uguaglianza nei confronti di tutti gli utenti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.

Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, fra le diverse categorie o fasce di utenti.

Imparzialità: il gestore del servizio ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole dei contratti e le specifiche del servizio.



**COMUNE
DI
LISCATE**
Città
Metropolitana di
Milano

Largo Europa, 2 – 20060 LISCATE(MI)
Tel. 02/95.05.15.1 – Fax 02/95.35.02.00
E-mail: segreteria.liscate@unioneaddamartesana.it
Pec: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it
Cod.Fisc. 83503450153 – Part.I.V.A. 06724920159

Continuità: L'erogazione del servizio da affidare dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Il servizio pubblico dovrà essere erogato, inoltre, in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza dell'attività e finalizzato ad assicurare un adeguato livello di valorizzazione dell'offerta al pubblico.

Caratteristiche del servizio

L'impianto sportivo in argomento, costituente patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi dell'art.826, ultimo comma, del cod. civ., è ubicato in Liscate, Via Dante snc, e comprende le seguenti strutture:

N. 1 Campo di calcio a 11 regolamentare che comprende:

- N. 2 spogliatoi atleti
- N. 1 spogliatoio arbitro
- N. 1 locale infermeria
- Box
- locale caldaia
- locale luci
- N. 1 lavanderia.

N. 1 Campo di calcio sintetico a 9 regolamentare che comprende:

- N. 2 spogliatoi atleti
- N. 1 spogliatoio arbitro
- N. 1 locale infermeria
- N. 1 locale magazzino
- N. 1 locale caldaia

N. 1 Tennis campo L1 in cemento coperto

N. 1 Tennis campo L2 in erba sintetica coperto utilizzato anche per Calcetto a 5

compresi di:

- N. 1 spogliatoio maschile
- N. 1 spogliatoio femminile
- N. 2 locali magazzino
- N. 1 locale Reception

N. 1 Locale BAR che comprende:

area ristoro interna e esterna adibita a bar

- N.1 locale cucina con bagno
- N. 1 bagno per disabili
- N. 2 spogliatoi per calcetto a 5
- N. 2 bagni (maschile e femminile)



**COMUNE
DI
LISCATE**
Città
Metropolitana di
Milano

Largo Europa, 2 – 20060 LISCATE(MI)
Tel. 02/95.05.15.1 – Fax 02/95.35.02.00
E-mail: segreteria.liscate@unioneaddamartesana.it
Pec: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it
Cod.Fisc. 83503450153 – Part.I.V.A. 06724920159

N. 1 locale ripostiglio

N. 1 Tribuna coperta

N. 1 bagno

N. 1 bagno disabili

N. 1 box

N. 2 locali magazzino

Area prevalentemente destinata a verde mq. 15328 circa

Nel caso di specie, la gestione del Centro sportivo comunale finora gestito dalla società in house (Promosport Martesana srl) è stato considerato un servizio a rilevanza economica, in quanto in grado di produrre profitti che coprivano tutti i costi. Eventuali guadagni avrebbero dovuto essere reinvestiti nell'impianto sportivo.

La società, però, incassava come parte della tariffa applicata una quota dal comune di Liscate, qualificabile come contributo per l'abbattimento delle rette previste per la comunità locale.

La scelta dell'Amministrazione oggi è, invece, quella di sperimentare una diversa modalità organizzativa del servizio attraverso l'esternalizzazione a associazioni sportive, realtà più vicine alla comunità, sulla base di una convenzione di concessione in cui il Comune mette a disposizione l'impianto a fronte dell'obbligo dell'associazione di garantire l'utilizzo gratuito per un budget di ore a tutte le associazioni sportive territoriali iscritte nell'albo comunale adottato con delibera di consiglio comunale n. 18 del 27/04/2010.

Ai fini dell'analisi delle caratteristiche in concreto del servizio pubblico di cui trattasi, devono essere prese in considerazione i seguenti elementi essenziali, che verranno più dettagliati nella convenzione di concessione di servizio in argomento:

- durata della concessione. Per comprendere la fattibilità dell'operazione, i costi/ricavi del soggetto aggiudicatario anche in ottica di eventuali investimenti futuri, la scelta è quella di esternalizzare il servizio per un anno, in modo da poter poi valutare successivamente la scelta migliore, anche in virtù della progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, del completamento della riforma dello sport e di una rivisitazione della disciplina regolamentaria in materia di associazionismo e contributi. Successivamente la durata della concessione sarà almeno di anni TRE;
- gestione tecnico amministrativa. Il concessionario deve garantire la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature e di tutte le dotazioni afferenti, nonché interventi di manutenzione ordinaria e riparazione, pulizia giornaliera degli impianti e dei servizi con oneri e spese a proprio carico
- favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. Il Concessionario dovrà ottimizzare il rapporto tra funzione sportiva e funzione sociale, nel rispetto delle esigenze dei fruitori, con riferimento allo sport dilettantistico, allo sport agonistico, all'attività motoria, all'attività formativa per preadolescenti e adolescenti.
- il completo funzionamento dell'impianto sportivo comunale e dell'annesso servizio bar. Il Concessionario dovrà garantire l'apertura del bar sulla base della funzionalità del centro e durante le manifestazioni sportive
- la funzionalità, sicurezza ed igienicità degli impianti e dei relativi servizi. Il Concessionario dovrà assumersi la responsabilità della funzionalità e sicurezza degli impianti comprese le aree a verde e pertinenze, nel rispetto di tutte le normative vigenti.
- Orari di apertura al pubblico del Centro sportivo; il centro sportivo dovrà essere aperto tutti i giorni con chiusura non oltre le ore 0.00_



**COMUNE
DI
LISCATE**
Città
**Metropolitana di
Milano**

Largo Europa, 2 – 20060 LISCATE(MI)
Tel. 02/95.05.15.1 – Fax 02/95.35.02.00
E-mail: segreteria.liscate@unioneaddamartesana.it
Pec: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it
Cod.Fisc. 83503450153 – Part.I.V.A. 06724920159

- Tariffe. Il Concessionario dovrà applicare le tariffe previste dall'amministrazione comunale e garantire la fruizione gratuita del centro alle associazioni territoriali iscritte all'albo comunale per un numero di ore concordate con l'amministrazione
- garanzie. Il Concessionario dovrà presentare tutte le garanzie previste dalla legge a tutela dell'Amministrazione per il regolare svolgimento del servizio.



**COMUNE
DI
LISCATE**
Città
Metropolitana di
Milano

Largo Europa, 2 – 20060 LISCATE(MI)
Tel. 02/95.05.15.1 – Fax 02/95.35.02.00
E-mail: segreteria.liscate@unioneaddamartesana.it
Pec: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it
Cod.Fisc. 83503450153 – Part.I.V.A. 06724920159

SEZIONE C – MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

l'art 14 del Dlgs 201/2022 prevede le seguenti modalità organizzative.

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

La scelta del Comune di Liscate, dopo l'esperienza con la società Promosport Martesana Srl, società in house, rimane quella del ricorso al mercato.

Il D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38 ha previsto all'art 6 che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. 2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

La procedura di affidamento verrà pertanto indirizzata in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantesche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che hanno manifestato interesse a gestire il centro sportivo nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo 36/2023



**COMUNE
DI
LISCATE**
Città
Metropolitana di
Milano

Largo Europa, 2 – 20060 LISCATE(MI)
Tel. 02/95.05.15.1 – Fax 02/95.35.02.00
E-mail: segreteria.liscate@unioneaddamartesana.it
Pec: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it
Cod.Fisc. 83503450153 – Part.I.V.A. 06724920159

SEZIONE D – RISULTATI ATTESI DALL’AFFIDAMENTO ANCHE RISPETTO ALLA GESTIONE PRECEDENTE, DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO, DEI COSTI PER L’ENTE LOCALE E PER GLI UTENTI E DEGLI INVESTIMENTI PREVISTI

Precedentemente la scelta dell’Amministrazione era stata quella di gestire il centro sportivo comunale tramite una società in house

L’obiettivo della società partecipata era quello di razionalizzare il sistema dei servizi allo sport, garantire la manutenzione e gli investimenti necessari, riportare in forma completa i costi relativi ai servizi forniti, così da consentire all’ amministrazione comunale una consapevole scelta di politica sociale dei servizi offerti.

Con la ridefinizione delle regole delle società pubbliche attraverso la disciplina prevista dal dlgs 175/2016 la società è stata oggetto di razionalizzazione attraverso l’attivazione di misure individuate in:

- Crescita del fatturato,
- perseguimento finalità istituzionali del Comune,
- Individuazione di forme di aggregazione con le realtà circostanti.

Tentativi di implementazione che non si sono concretizzati.

Alla luce di quanto sopra la scelta dell’Ente è quindi quella di riorganizzare il servizio assicurando, in linea con il precetto normativo del dlgs 201/2022, la centralità del cittadino e dell’Utente attraverso la esternalizzazione ad associazioni sportive, realtà sicuramente più vicine alla comunità ed espressione della sussidiarietà orizzontale promossa anche a livello costituzionale, e rispondendo allo stesso modo anche ai principi di concorrenza, efficienza nella gestione ed efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini.

La scelta, inoltre, inizialmente sperimentale, permetterà in ottica futura all’Ente di verificare i costi finora sostenuti e di sviluppare al tempo stesso l’attività aggregativa attraverso la promozione dell’associazionismo locale. È previsto infatti un monte ore annuo di utilizzo gratuito del centro sportivo alle associazioni sportive del territorio iscritte nell’albo comunale, che saranno pertanto tenute ad abbattere le loro quote associative per l’utenza.

Nello stesso tempo la scelta porterà ad una più attenta gestione dei costi per il Comune, che si auspica possano diminuire anche grazie ad interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica previsti sull’intero patrimonio comunale



**COMUNE
DI
LISCATE**
Città
**Metropolitana di
Milano**

Largo Europa, 2 – 20060 LISCATE(MI)
Tel. 02/95.05.15.1 – Fax 02/95.35.02.00
E-mail: segreteria.liscate@unioneaddamartesana.it
Pec: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it
Cod.Fisc. 83503450153 – Part.I.V.A. 06724920159

SEZIONE E – QUADRO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi di cui trattasi sono definite dall'Amministrazione comunale unicamente con lo scopo di fissare il limite massimo che il concessionario può richiedere a terzi.

Nell'allegato A è stato elaborato un PEF finanziario propedeutico alla procedura di affidamento per la Concessione del Centro Sportivo di via Dante in Liscate, con la finalità di presentare una ipotesi di analisi economico-finanziaria sulla sostenibilità dell'operazione.

Ai fini del raggiungimento dell'Equilibrio Economico Finanziario del PEF si è reso necessario per l'Amministrazione Comunale di farsi carico del Costo delle Utenze del Centro Sportivo, che per l'anno 2022 sono state pari ad € 66.605,00.

Durante l'anno in corso verranno verificate tutte le voci del PEF, anche alla luce delle riorganizzazione del sistema di contributi alle associazioni e del progetto di riqualificazione dell'illuminazione pubblica e verrà rivisto l'importo eventualmente necessario per riequilibrare l'equilibrio economico finanziario del centro sportivo